



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Vendita di cose mobili

IL TRIBUNALE DI SIENA

In persona del Giudice Unico Dott. Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2419/19 R.G. vertente tra

COMUNE DI [redacted] in persona del Sindaco pro tempore [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dal Servizio Avvocatura Comunale, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli Avvocati [redacted]
[redacted] ed elettivamente domiciliato
in [redacted] come da mandato in atti.

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

BANCA [redacted]
rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]
- Mail: [redacted] studio@[redacted].com - fax: [redacted] 051795772 - [redacted]
[redacted] con studio in [redacted] via S. Barnaba n. 30 come da
mandato in atti.

CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Il Giudice, con provvedimento del 3 febbraio 2021, assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti:

Per l'opponente: "Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni di cui in atti:

In via preliminare:

- sospendere e comunque non concedere, per i motivi sopra esposti, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 528/2019 nonché il Provvedimento di accoglimento n. 5801/2019 - R.G. N. 1200/2019 del Tribunale di Siena;

- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio stante il difetto di legittimazione attiva della Banca [REDACTED]

- accertare e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso monitorio stante la insussistenza, nel caso de quo, delle condizioni giuridiche richieste ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. per inidoneità della prova scritta;

Nel merito:

- accertare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del presunto credito ceduto;

- per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 528/2019 nonché il Provvedimento di accoglimento n. 5801/2019 - R.G. N. 1200/2019- del Tribunale di Siena.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

Per l'opposta: "Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Siena, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, così giudicare:

Nel merito:

1) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 528 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Siena in data 27/04/19;

2) rigettare l'opposizione e tutte le ulteriori domande ex adverso proposte per improcedibilità, inammissibilità e comunque infondatezza in fatto ed in diritto;

3) con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del procedimento di opposizione.

In via subordinata:

condannare il Comune [REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore, a titolo di inadempienza contrattuale, al pagamento della residua somma, alla data del 7/09/20, di € 16.886,44 oltre interessi di mora da calcolarsi, dalla scadenza delle singole fatture al saldo, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 231 del 9/10/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché gli interessi anatocistici, dal giorno della domanda, sugli interessi scaduti e dovuti da almeno 6 mesi, da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma 1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 20.721,67 per il mancato pagamento delle NDI oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo pagamento, da calcolarsi in base al tasso previsto dall' art. 1284 Codice Civile, così come novellato dall'art. 17, comma 1, D.L. 12/09/14, n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 nonché della somma di € 8.440,00 a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D. Lgs. n. 192 del 2012, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Per scrupolo di difesa, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2, reiterando le argomentazioni di cui alla III memoria ed opponendosi alle avversarie difese di cui, da ultimo, nella III memoria."

Fascicolo trasmesso per la redazione della sentenza : 3.5.2021

1

MOTIVI DELLA DECISIONE

È omissis il dettagliato svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c.

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12 settembre 2019, il Comune [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 528/2019 R.G. 1200/2019 emesso nei suoi confronti dal Giudice Unico del Tribunale di Siena in data 27 aprile 19, in favore di BANCA [REDACTED], e notificato, assieme al provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione materiale del Tribunale di Siena del 7 giugno 2019, in data 17 luglio 2019.

Parte opponente assumeva: che la Banca [REDACTED] risultava carente di legittimazione ad agire nel procedimento monitorio con conseguente nullità e/o inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto; che la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione ha natura speciale e, dunque, derogatoria, rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti di cui agli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile; che il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A., oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, avrebbe necessitato dell'accettazione dell'Amministrazione medesima, e che pertanto, affinché la cessione fosse opponibile alla Pubblica Amministrazione, sarebbe stato necessario che l'Ente esprimesse il proprio consenso espresso; che gli originari rapporti, avevano riguardato la "somministrazione di fornitura" di energia elettrica da parte di [REDACTED] nei confronti dell'Amministrazione comunale di [REDACTED] nel periodo in cui erano state stipulate le cessioni del credito tra le succitate società e Banca [REDACTED]; che era dunque necessario il consenso dell'Amministrazione comunale quale debitore-creduto; che tuttavia lo stesso non risultava avvenuto nel caso de quo e né tantomeno ne aveva fornito prova l'odierna ricorrente; che [REDACTED] non aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili afferenti i rapporti commerciali tra le suindicate società ed il Comune di [REDACTED] bensì aveva provveduto ad allegare al ricorso per ingiunzione solo l'estratto autentico del Libro Giornale della medesima; che l'Amministrazione comunale non risultava morosa nel pagamento di alcuna somma nei confronti delle società erogatrici del servizio, risultando, tale affermazione, provata per tabulas da tutta la documentazione depositata agli atti e tale da costituire piena prova scritta dell'opposizione proposta dall'Amministrazione comunale; che il Comune di [REDACTED], avendo versato tutte le somme, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica alle società fornitrici, secondo gli obblighi assunti con gli atti di affidamento allegati, come era stato provato e documentato dai mandati di pagamento, risultava addirittura soggetto creditore, e non debitore, per la somma di €. 12.606,36=, importo riferito alle Note di credito indicate nello stesso

documento e riconosciute esistenti dalla stessa Banca [redacted] a scomputo del presunto ed inesistente debito di € 42.966,52=; che anche in ordine alla pretesa creditoria di parte opposta relativa alle note di debito emergeva come sei note di debito emesse dalla Banca [redacted] per interessi moratori non risultavano conferenti al caso de quo poiché si riferivano a società diverse da quelle oggetto della presente causa, mentre le altre tre emesse [redacted] (n. 2017/0290004719 di €200,24, n. 2017/0290004965 di € 605,75, n. 2017/0290005127 di € 342,40) non emergevano invece nella procedura di contabilità dell'Ente; che sarebbe stato comunque necessario che lo stesso Ente provvedesse alla chiamata in causa delle società [redacted] [redacted] quali cessionarie dei presunti crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione comunale, al fine di essere manlevato e rilevato indenne da tutte le somme che, a qualunque titolo, in ipotesi venisse condannato a corrispondere .

Si costituiva parte opposta la quale assumeva: che relativamente alla asserita carenza di legittimazione attiva [redacted] in punto notifica dell'atto di cessione e sulla sua efficacia doveva richiamarsi il contenuto di una sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila, che, ripercorso tutto l'iter snodatosi a livello giurisprudenziale, aveva confermato l'opponibilità della cessione; che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla scorta degli estratti autentici notarili; che parte opposta, assolvendo il proprio onere probatorio, produceva la comunicazione da parte del Comune [redacted] avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad aderire al contratto Energia Elettrica 2016 e la successiva adesione, la comunicazione da parte del Comune [redacted] avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad aderire al contratto Energia Elettrica 2017 e la successiva adesione, la comunicazione da parte del Comune [redacted] avente ad oggetto la manifestazione di interesse ad aderire al contratto Energia; che il pagamento che parte avversaria assumeva intervenuto a favore delle società cedenti non aveva efficacia liberatoria, essendo intervenuto, se intervenuto, dopo la notifica delle cessioni; che in ordine agli interessi ingiunti le argomentazioni ex adverso riportate non tenevano conto delle pronunce ormai costanti con le quali era stato recepito un pacifico orientamento in ordine all'applicazione degli interessi al tasso di cui al D. L.vo 231/02 secondo quanto indicato dal D. Lgs. n. 192 del 9/11/12; che il credito ingiunto era stato determinato dal ritardo con il quale erano state pagate le fatture e che il ritardato pagamento non era contestato ed era, pertanto, da intendersi pacifico; che il d.lgs. n. 192 del 2012 aveva apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE prevedendo, all'art. 6, II comma, che, al creditore spettava, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, risultando salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito; che dunque in ordine al concreto quantum liquidabile spettava a titolo di danno forfettario, la somma di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta conformemente alle indicazioni desumibili dalle Faqs Unione

Europea afferenti la Direttiva 2011/7/UE sopra citata, allegata e prodotta da parte ricorrente"; che risultava infine la legittimità e fondatezza della domanda attorea, dal momento che il Comune opponente avendo chiesto la chiamata in causa del terzo, era consapevole che l'asserito pagamento, se avvenuto, non avrebbe comunque avuto efficacia liberatoria.

La causa era trattenuta in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.

La chiamata in causa richiesta da parte opponente non era autorizzata e non riproposta in sede di conclusioni .

Per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre l'opposizione proposta è meritevole di accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

In data 23 aprile 2019, il Tribunale Ordinario di Siena, aveva emesso Decreto ingiuntivo (n. 528/2019 R.G. N. 1200/2019) per la somma di € 53.557,97, oltre agli interessi come da domanda e le spese della procedura liquidate in € 2.135,00 per competenze professionali, in € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge in forza delle cessioni di credito pro soluto intercorrenti tra la Banca [redacted] e le società [redacted] [redacted] per il mancato pagamento delle fatture e NDI (note di debito interessi) descritte negli elenchi allegati al ricorso medesimo.

Il decreto ingiuntivo veniva poi sottoposto, in seguito di istanza proposta dalla Banca [redacted] in data 30 aprile 2019, a correzione materiale, nel modo segue: "(...) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 62.189,97 (...)" "considerato che effettivamente nel decreto ingiuntivo in oggetto vi è un errore nell'indicazione del quantum oggetto di ingiunzione, non essendo state indicate le seguenti somme: € 192,00 per le sostenute spese notarili ed € 8.440,00 a titolo di risarcimento del danno, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012".

Breve ricostruzione del fatto.

La Banca [redacted] odierna opposta si è dichiarata "cessionaria pro-soluto" di un presunto credito di € 62.189,97 asseritamente vantato dalle società [redacted] [redacted] nei confronti del Comune di [redacted] (a seguito di tre distinti atti di cessioni di credito rispettivamente [redacted] registrato a Milano il 02.05.2017, [redacted] datato 27.12.2017 e registrato a Milano in data 02.01.2018 e [redacted] datato 06.02.2018 e registrato a Milano in data 08.02.2018).

Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della odierna opposta.

Parte opponente ha preliminarmente rilevato la carenza di legittimazione attiva della odierna opposta nel procedimento monitorio, con conseguente inammissibilità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo dichiarato in suo favore. A sostegno delle proprie argomentazioni ha infatti ritenuto che la cessione dei crediti oggetto della presente controversia non rientri nella generale disciplina del codice civile, ma che, data la particolare posizione della parte debitrice (Ente pubblico), entri in gioco una speciale e differente disciplina secondo cui il trasferimento di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A. (nel caso di specie amministrazione comunale), oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, necessita dell'accettazione dell'Amministrazione medesima, con l'ulteriore conseguenza che l'opponibilità dell'avvenuta cessione da parte del creditore cessionario al debitore sia subordinata al consenso espresso dell'Ente.

Occorre anzitutto evidenziare che la normativa speciale derogatoria alla generale disciplina civilistica trova regolamentazione nell'art. 70 del RD n.2440/19923 che a sua volta richiama la L.2248/1865, con la precisazione però, che in base al dato testuale dell'articolo sopraccitato, la deroga al principio civilistico di libera cedibilità del credito, sembra doversi applicare solo ai contratti di durata, escludendone l'applicazione per i contratti ad esecuzione istantanea soggetti quindi in tutto e per tutto a quanto stabilito dall'articolo 1260 C.C. Costante giurisprudenza (cfr. Cass. 268/2006; Cass. 2209/2007; Cass. 18339/2014), peraltro menzionata da entrambe le parti in causa, ha infatti ravvisato "che il legislatore, nel disciplinare la cessione dei crediti verso la P.A., con il divieto di cessione senza la adesione della P.A. ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) ha derogato al principio generale della cedibilità dei crediti senza in consenso del debitore, in quanto ha ravvisato l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione del contratto evitando che durante la medesima possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato e possa risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto".

Dunque, alla luce dell'orientamento appena menzionato, emerge che la ratio della deroga all'ordinaria disciplina di cessione del credito, è ravvisabile nella tutela del credito, ovvero nella necessità di sopperire ad eventuali, ma non infrequenti, impossibilità economiche del soggetto obbligato, con conseguente rischio di mantenere una regolare prosecuzione del rapporto in settori strategici.

Occorre dunque esaminare, attraverso una interpretazione restrittiva (sul punto cfr. Cass. 18339/2014), se la ratio in esame possa ravvisarsi o meno nella fattispecie concreta, con conseguenti differenti conseguenze in punto di disciplina applicabile.

Secondo l'odierna giudicante la disciplina de quo rientra, circostanza peraltro pacifica e neppure contestata, nel contratto di fornitura, nello specifico di energia elettrica, la cui natura è senza alcun dubbio da ritenersi di durata e non ad esecuzione istantanea.

I presunti crediti oggetto di contestazione, e ora richiesti dalla Società Banca [REDACTED] cessionaria pro soluto, riguardano appunto rapporti di fornitura di

energia elettrica interscambi fra le Società cedenti [REDACTED]

[REDACTED] e l'Amministrazione comunale [REDACTED]

- La [REDACTED] S.p.a. è risultata aggiudicataria della fornitura di energia elettrica per alcuni immobili di proprietà comunale sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018.

- La [REDACTED], assieme alla società [REDACTED], sta erogando il servizio per la gestione della pubblica illuminazione, per una durata contrattuale di anni 9 a partire dall'01.10.2016.

[REDACTED] S.p.a. ha provveduto a fornire energia elettrica, nel corso del 2018, presso l'Asilo nido [REDACTED] di proprietà comunale.

Tuttavia è opportuno evidenziare che l'espressa adesione della PA è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto, come testualmente precisato dall'art 9 della Legge n. 2248/1865, che si riferisce ai "contratti in corso", e dall'articolo 70 r.d. n. 2440/1923. Con la conseguenza che una volta terminata l'esecuzione del rapporto non sarà più applicabile il potere di veto della pubblica amministrazione, rispandendosi la disciplina generale del codice.

Tale lettura della norma è stata confermata anche dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III n. 268/2006, Cass. Civ. Sez. I n. 2209/2007), la quale ha inteso chiarire che *"il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non adcrisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la "inefficacia provvisoria" della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico."*

Nel caso di specie le notifiche delle cessioni dei contratti sono avvenute:

- per [REDACTED] s.p.a. in data 04.05.2017
- per [REDACTED] s.p.a. in data 09.02.2018
- per [REDACTED] s.p.a. in data 29.01.2018

Alla luce della documentazione in atti risulta che le cessioni siano tutte avvenute nel corso dell'esecuzione del contratto, quando dunque la fornitura non era ancora completamente eseguita. Ne consegue che solo qualora le forniture fossero state completamente eseguite poteva trovare applicazione, anche nel caso di contratto di fornitura, la disciplina generale

di cui all'art. 1260 c.c., dovendosi diversamente applicare quella derogatoria, sopra menzionata.

Dunque, nonostante una sempre più costante spinta verso la semplificazione in tema di cessione dei crediti, culminata nel Decreto Legge n. 35/2013 (cd. Decreto Sblocca Pagamenti), nel caso de quo non risultano ravvisabili i requisiti minimi per far risplendere la più agile disciplina codicistica, con conseguente pedissequa applicazione della residuale normativa derogatoria applicabile alla cessione di credito nei contratti di fornitura e somministrazione.

Orbene nel caso de quo, né il Comune [redacted] ha mai concesso espressa adesione alle cessioni e né la ricorrente ha fornito prova che il consenso da parte dell'Ente sia stato prestato. Mentre, per la validità ed efficacia degli atti di cessione intervenuti tra [redacted] e [redacted] nei confronti del Comune [redacted] e, dunque, per la validità ed efficacia del trasferimento della titolarità del credito, con conseguente opponibilità della cessione stessa, occorre l'espressa accettazione, da parte dell'Amministrazione interessata, alla cessione del credito. E del resto è la stessa disciplina derogatoria più volte menzionata che ha previsto, quale conseguenza negativa del mancato rispetto dell'iter procedimentale, proprio l'inopponibilità dell'avvenuta cessione del credito.

Ne deriva che la pretesa della cessionaria Banca [redacted] esperita in fase monitoria, non era supportata da legittimazione ad agire nei confronti del Comune [redacted] con conseguente assorbimento delle altre questioni in punto di merito e inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Per tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta, e parte opposta, secondo il principio della soccombenza, condannata al pagamento delle spese processuali, secondo i valori medi per fase di studio, introduttiva e decisoria, e liquidate, sulla base del valore della domanda, come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) Pone a carico di parte opposta Banca [redacted] le spese processuali in favore del Comune [redacted] liquidate in € 8.030 per compenso oltre il 15% per rimborso forfetario e Iva e c.p.a. come per legge;

Così deciso in Siena il 2 luglio 2021

Il Giudice
(M. Serrao)